

Circolare 15 - 2020

Oggetto: Le indennità per emergenza COVID – 19

Con la presente comunicazione Vi inviamo le prime osservazioni disponibili dal sito INPS riguardanti le indennità di sostegno in favore dei lavoratori autonomi interessati dall'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19. L'Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati in breve tempo le procedure telematiche per la trasmissione delle domande previste. Di seguito si forniscono le prime indicazioni operative relative alle singole indennità previste del **DL 17.03.2020** "CuraItalia":

- **Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:**

A tale indennità possono accedere:

- I liberi **professionisti con partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti a studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata INPS;
- I **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Al fine dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori **non** devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non** devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

- **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria:**

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Al fine dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori **non** devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non** devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Le indennità di cui sopra **non sono tra esse cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

I lavoratori potenziali destinatari di suddette indennità al fine di ricevere la prestazione di interesse dovranno presentare domanda telematica all'INPS sul proprio portale dopo l'adeguamento delle procedure informatiche, che dovrebbero essere rese disponibili entro il mese di marzo.

Ricordiamo inoltre che da ieri 23.03.2020 è necessaria in caso di spostamenti una **nuova forma di autocertificazione**, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020.